



CITTÀ DI GIOVINAZZO

Piazza Vittorio Emanuele II, n. 64 – 70054 Giovinazzo

Ordinanza n. 56

Prot. n. 17084

Giovinazzo 16 OTT 2018

IL SINDACO

OGGETTO: Misure a tutela dell'incolumità pubblica e della vivibilità urbana in occasione delle manifestazioni pubbliche in Piazza Vittorio Emanuele II.

PREMESSO CHE,

- è consuetudine di questo CIVICO ENTE, consentire durante l'anno una serie di eventi quali: manifestazioni ludiche e di promozione del territorio in genere;
- la maggior parte delle volte come, di fatto accaduto in passato, tali eventi si svolgono nella PIAZZA VITTORIO EMANUELE II;
- tali manifestazioni, in genere, a forte attrattiva e richiamo di pubblico avvengono nella maggior parte dei casi con un considerevole afflusso di pubblico che richiedono l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica;

RICHIAMATA la nota Prefettizia n. 34468/2017/12B1/Area I O.S.P. del 26/06/2017 concernenti le misure di sicurezza da adottare in occasione di manifestazioni pubbliche attinenti alla "Safety" (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) ed alla "Security" (servizi di ordine e sicurezza pubblica) alla luce delle recenti innovative direttive ministeriali diramate dal capo della Polizia e dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

PUR RICONOSCENDO la valenza scenografica dell'intero complesso con le quinte degli edifici storici che la circondano che da una parte catalizza l'attenzione di operatori per garantire il successo delle proprie iniziative, d'altro canto, come tutte le piazze storiche delle città italiane, la superficie predetta, ha rappresentato per secoli il luogo dove si è sviluppata la vita commerciale e sociale dell'intero territorio con ritmi e condizioni diverse da quelle che invece impongono manifestazioni che ancorché finalizzate alla promozione sociale ed economica del territorio, generano un afflusso di pubblico tale, i cui effetti sono difficilmente verificabili sia per gli aspetti strutturali riguardanti l'impostazione fondale del complesso, sia per la tenuta degli elementi del basolato oltre che per gli aspetti ambientali e paesaggistici di cui, non sempre gli operatori, nonostante le imposizioni dell'amministrazione Comunale, hanno tenuto conto;

CHE PERTANTO:

- fatte salve eventuali deroghe, che solo la Giunta Comunale potrà consentire, esclusivamente con proprio specifico atto deliberativo, si rende necessario impedire, l'uso della piazza da parte di operatori, che l'Amministrazione Comunale considera improprio e incoerente con gli aspetti storico, paesaggistici oltre che non verificabili con le condizioni strutturali dell'intero complesso anche per la presenza di ipogei storicamente narrati al di sotto del piano stradale;
- è conseguenza della predetta considerazione, la definizione del presente provvedimento, che a sua volta costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per salvaguardare il bene storico, garantendo la sua tutela paesaggistica, prevenire comportamenti tali da generare criticità per la sicurezza e salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

VISTO l'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 54 del TUEL;

VISTA la nota Prefettizia n. 34468/2017/12B1/Area I O.S.P. del 26/06/2017;

VISTA la direttiva N. 11001/110(10) Uff. II – Ord. Sic. Pub. Roma, 28 luglio 2017 del Ministero dell'Interno;

ORDINA

1. E' inibito l'uso della piazza V. Emanuele II di Giovinazzo, per iniziative e/o manifestazioni di qualunque genere ad eccezione di quelle che non prevedono pareri della commissione locale di vigilanza per il pubblico spettacolo;
2. Il divieto assoluto di manifestazioni fieristiche di qualunque genere e dimensione, comprese singoli gazebi e/o bancarelle;

AVVERTE, INOLTRE

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92.
- che a norma dell'art. 3 comma 4 Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza l'interessato potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. Puglia, nei termini di 120 (centoventi) giorni potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/10/1993, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29/07/1993.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune, sul sito internet www.comune.giovinazzo.ba.it e la notifica a:

- Comando Stazione Carabinieri;
- Comando Polizia Locale;
- Dirigente Ufficio SUAP;

La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente provvedimento vigilando sulla segnaletica e sul rispetto delle prescrizioni ed obblighi imposti dallo stesso.



IL SINDACO
Tommaso DEPALMA